



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO N° 8 DEL 20/04/2021

Oggetto:	STAGIONE BALNEARE 2021 -ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE BALNEARE. -INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n.116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 419 del 12.04.2021;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n.116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n.419 del 12.04.2021 già citata, ha stabilito che la stagione **balneare inizia il 01 maggio 2021 e termina il 03 ottobre 2021** per le acque marino costiere;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- o ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
 - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
 - punti di campionamento delle BW;
 - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
 - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
 - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;

- o nel **paragrafo G** (dell'allegato 1), ha dato indicazioni ed indirizzi all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e ai Comuni balneari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.32 della legge n.833/1978 e ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Porto Sant'Elpidio si trovano:

- acque di balneazione (BW) per le quali è necessario disporre il divieto permanente di balneazione (YP), come indicato nel paragrafo E dell'allegato 1 (Tabella 1) della DGR n.419 del 12.04.2021;
- tratti di costa adiacenti alle foci dei fiumi Chienti e Tenna, che devono essere individuati come "acque di non balneazione" come indicato nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle 1) della DGR n. 419 del 12.04.2021;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

ORDINA

1. di **NON DESTINARE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente**, le acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue.

1.1. per motivi di tutela igienico – sanitaria dei bagnanti divieto permanente di balneazione YP) paragrafo E dell'allegato 1 (Tabella 1) della DGR n. 419 del 12.04.2021;

ID BW	NOME BW	COORDINATE		COORDINATE	
		INIZIO BW		FINE BW	
IT011109034007	500 M SUD FOCE FIUME CHIEN TI	Lat. 43.2936	Long.13.7433	Lat.43.2911	Long.13.7449

precisando che in questo spazio di acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche, anche se non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti, in quanto non aperta alla balneazione per la stagione balneare corrente.

1.2. per motivi di sicurezza

paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle 1 della DGR n. 419 del 12.04.2021;

1.2.1. Foce del fiume Chienti, acque prospicienti il tratto di costa di circa 115 metri compreso fra la foce del fiume Chienti (confine comunale Civitanova - Porto Sant'Elpidio) e l'inizio dell'acqua di balneazione IT011109034007 denominata: "500 M SUD FOCE FIUME CHIEN TI":

1.2.2. Foce del fiume Tenna, acque prospicienti il tratto di costa di circa 579 metri compreso fra la fine dell'acqua di balneazione IT011109034009 denominata "200 M NORD FOCE TENNA" e la foce del fiume Tenna (confine comunale Porto Sant'Elpidio-Fermo):

COMUNE	FOCE Fiume	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
--------	------------	---------------	-------------	---------------

Porto Sant'Elpidio	Chienti	Lat.43.2945 - Long. 13.7429	Lat. 43.2936 Long. 13.7433	115
Porto Sant'Elpidio	Tenna	Lat. 43.237497- Long. 13.776463	Lat. 43.2344 Long. 13.7788	579

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui ai punti precedenti e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione;

2. che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione dei punti 1.1, 1.2 di cui sopra, sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM nel mese di APRILE antecedente l'apertura della stagione balneare corrente;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- che il presente atto, a cura dell'Ufficio Tecnico-Ambiente sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@ emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam.dipartimentofermo@ emarche.it	arpam.direzionegenerale@ ambiente.marche.it
ASUR	areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it	portosangiorgio@guardiacostiera.it
AATO 4	info@pec.aato4.it	info@aato4.it
Tennacola spa	infotennacola@pec.it	info@tennacola.it
Eco Elpidiense	ecoelpidiense@pec.it	tecnico@ecoelpidiense.it
Comando di Polizia Locale	psepoliziale@pec.elpinet.it	psevigili@elpinet.it

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è l'Ufficio Tecnico Comunale situato presso la sede comunale in via Umberto I n° 485, ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandrini Fabio con recapito tel. 0734-908202 fax 0734-908280 - pec: llpp@postecert.elpinet.it.

IL SINDACO
FRANCHELLUCCI NAZARENO